

22220/06



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

cam. cons. 28/9/06;
r.g.n. 8972/06;
og: elezioni comunali,
giurisdizione.

composta dai magistrati

Vincenzo Carbone

primo presidente aggiunto

Com. 22220

Vittorio Duva

presidente di sezione

Paolo Vittoria

“

Ugo Vitrone

consigliere

Mario Rosario Morelli

“

Giulio Graziadei

rel.

“

Giovanni Settini

“

Antonio Merone

“

Antonio Segreto

“

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, proposta dal
Comune di Silius, in persona del sindaco Giuseppe Erriu, elettivamente
domiciliato in Roma, via Portuense n. 104, presso Antonia De Angelis,
difeso dall'avv. prof. Benedetto Ballero per procura a margine del ricorso;

ricorrente

contro

2126

Salvatore Melis, Roman Kaminsky, Krzysztof Fokczynsky, Jaroslaw Smolik, Bazyli Bil Mirosław, Commissione elettorale circondariale di Cagliari e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari;

intimati

in relazione al giudizio n. 597/05 pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Antonio Martone, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo;

sentito il relatore cons. Graziadei.

La Corte, a sezioni unite, considerato:

-che Salvatore Melis, contestando il risultato delle elezioni tenutesi nel Comune di Silius (Cagliari) l'8-9 maggio 2005 per la nomina del sindaco e del consiglio municipale, al fine di ottenere il riconoscimento della vittoria propria e della lista n. 1 "Benideru siliesu" al posto rispettivamente di Giuseppe Erriu e della lista n. 2 "Insieme per Silius" oppure la ripetizione delle elezioni medesime, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna il verbale di proclamazione degli eletti e tutti gli atti connessi, inclusi quelli inerenti alle operazioni elettorali e di scrutinio dei voti, ed inoltre, "ove occorresse ed in subordine", ha chiesto l'annullamento della delibera del 6 maggio 2005, con la quale la Commissione elettorale circondariale di Cagliari aveva ammesso al voto i quattro cittadini polacchi sopra elencati fra le parti intimare;

-che tale ammissione, ha sostenuto il Melis, era viziata dal fatto che detti stranieri, iscritti d'ufficio nel registro dei residenti nel Comune di Silius, avevano presentato la relativa istanza solo il 4 maggio 2005, oltre il



termine perentorio fissato dall'art. 3 primo comma del d.lgs. 12 aprile 1996 n. 197 per l'esercizio del voto nelle elezioni comunali da parte di cittadini dell'Unione europea residenti in Italia;

-che il Comune di Silius, con istanza di regolamento preventivo notificata il 22-25 marzo 2006, ha chiesto declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla richiesta di annullamento della citata delibera della Commissione elettorale, la quale coinvolgerebbe il diritto di elettorato attivo;

-che le altre parti non hanno presentato controdeduzioni;

-che la domanda del Melis, da identificarsi sulla scorta del *petitum* sostanziale, non mette in discussione, come invece sostenuto dal Comune, il diritto al voto di detti cittadini polacchi, né formula specifiche contestazioni sul presupposto di tale diritto costituito dalla residenza in Italia (limitandosi sul punto a prospettare meri dubbi sui modi e tempi dell'iscrizione nel registro dei residenti nel Comune di Silius), ma si esaurisce nell'assunto dell'illegittimità dell'operato della Commissione circondariale, per aver esaminato ed accolto istanze d'inclusione nelle liste elettorali aggiunte (artt. 1-3 del citato d.lgs. n. 197 del 1996) in tesi tardivamente presentate, e, dunque, resta nell'ambito della denuncia dell'irregolarità di un atto facente parte del complessivo procedimento elettorale (cfr., da ultimo, Cass. s.u. 6 febbraio 2006 n. 2451);

-che, pertanto, respingendosi il ricorso del Comune ed aderendosi alle osservazioni svolte dal Procuratore generale, si deve affermare la giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione dell'art. 6 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

-che non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale in assenza d'attività difensiva delle parti intimiate;




p.q.m.


-dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 28 settembre 2006.

Vincenzo Carbone, presidente



IL CANCELLIERE
Dr. Domenico Marando



Depositata in Cancelleria

Oggi, 16 OTT. 2006

IL CANCELLIERE

Dr. Domenico Marando

